
Riforme senza storia.
Insegnanti di storia e reclutamento professionale
nella scuola italiana all'inizio del millennio

Pietro Causarano*

Le riforme scolastiche degli ultimi quindici anni hanno stratificato orientamenti e indirizzi contraddittori nella formazione iniziale e in ingresso degli insegnanti. Classi di laurea e classi di concorso sono state modificate non sempre in coerenza fra loro. La mancata specializzazione dell'insegnamento ha penalizzato in particolare le discipline storiche.

Parole chiave: Insegnamento della storia, Formazione dei docenti, Selezione dei docenti, Classi di concorso

Reforms without history. Historians' disciplinary identity and teaching professionalism in the Italian school system at the beginning of the new millennium

The reforms carried out in the last fifteen years in the Italian school system have led to contradictory results in teachers' initial and in-service training. The changes introduced in degree classes and in subject certifications have not always been coherent. The lack of specialization in teaching has affected especially the discipline of history.

Key words: History teaching, Teacher training, Teacher selection, Subject certification

Non solo storici per la poca storia insegnata a scuola

L'articolo non intende affrontare tematiche generali concernenti collocazione e ruolo della conoscenza storica nella cultura e nella vita sociale attuali; né analizzare sfide, limiti e opportunità dell'insegnamento della storia oggi. Non ha questa ambizione. Più limitatamente vorrebbe porre all'attenzione del lettore la relazione esistente fra politiche di riforma, professionalità docente, meccanismi di selezione e forme del reclutamento degli insegnanti di storia nel passaggio di secolo¹.

Saggio proposto alla redazione il 29 ottobre 2017, accettato per la pubblicazione il 18 gennaio 2018.

* Dipartimento Scienze della formazione e psicologia, Università di Firenze; pietro.causarano@unifi.it

¹ L'articolo è una rielaborazione della relazione dal titolo *L'insegnamento della storia nel quadro legislativo dalla riforma Berlinguer fino alla Legge 107 del 2015*, tenuta al convegno SISSCo di Roma del 27 gennaio 2017, *Insegnare storia ai "millennials"*.

A questo proposito, di fronte alla storia come disciplina insegnata a scuola, alla sua crisi di identità culturale e di ruolo sociale, non è facile trovare una chiave di lettura sintetica che possa fare da filo conduttore negli oltre tre lustri di grandi cambiamenti (e di bassa stabilizzazione) che il sistema scolastico italiano ha vissuto e sta vivendo nel passaggio di millennio, dalla fine degli anni Novanta a oggi. Recentemente, nella rivista “il Mulino” online, Mariangela Caprara ha proposto due approcci per comprendere quello che lei chiama il “naufragio” scolastico della storia². Da una parte, ha sottolineato il ridimensionamento del suo peso didattico. La riforma Gelmini del 2008 nella scuola media superiore ha imposto infatti una significativa riduzione oraria dell’insegnamento storico e, per i bienni, ha integrato la storia con la geografia introducendo la “geostoria”, non meglio definita sul piano dell’identità disciplinare³. Tutto questo è stato aggravato e sostenuto, dall’altra parte, attraverso la cesura avvenuta — fin dalla riforma Moratti del 2003 — nella continuità dei programmi di insegnamento previsti sia dalle indicazioni ministeriali sia dai curricula per la scuola primaria e del primo ciclo secondario: in particolare là dove alle elementari si tratta solo la preistoria e la storia antica fino all’età classica, mentre alla media inferiore si va dalla fine dell’impero romano a oggi, con il terzo anno in teoria dedicato al Novecento⁴. L’interruzione della ripetizione di tutta la storia umana che a ogni passaggio di grado gli alunni si trovavano di fronte, tradizione di per sé discutibile, ha comunque comportato come conseguenza — una volta introdotto l’obbligo d’istruzione fino al primo biennio delle scuole superiori — il fatto che agli studenti possa venire a mancare, interrompendosi, una visione storica completa e di prospettiva proprio nella fase decisiva della loro formazione scolastica secondaria superiore.

Nell’affrontare il mio tema, di questi approcci ho evitato la questione dei programmi e delle indicazioni ministeriali, e quindi la didattica, in quanto sono oggetto da tempo di riflessione nella misura in cui l’esperienza concre-

² Mariangela Caprara, *Il naufragio della storia nella scuola italiana*, “il Mulino”, versione online, 20 settembre 2017 (www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:4117).

³ Per altro va segnalato, al di fuori dell’oggetto di questo intervento, che — se la storia è stata sacrificata — per la geografia è stato completato il definitivo annientamento nella scuola secondaria superiore italiana, in particolare agli istituti tecnici e professionali: al di là dei problemi che questo fatto pone sul piano della conoscenza generale (come si può conoscere qualunque cosa fuori dello spazio?), l’impatto sulla storia e sul suo insegnamento è drammatico (come si possono ipotizzare fenomeni storici fuori dello spazio?); cfr. Enrica Bienna, Rita Bortone, *La Geostoria nel biennio dei licei*, 14 maggio 2014, www.scuolaemministrazionee.it/it/la-geostoria-nel-biennio-dei-licei/, ultimo accesso 15 gennaio 2018.

⁴ Anche alle superiori, già con il Dm 682/1996, l’ultimo anno prima dell’esame di maturità era dedicato al secolo scorso. Per la scuola di base cfr. *Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola d’infanzia e del primo ciclo d’istruzione*, numero speciale “Annali della Pubblica Istruzione”, n. 102, Firenze, Le Monnier, 2012, www.indicazioninazionali.it/documenti/Indicazioni_nazionali/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf, ultimo accesso 15 gennaio 2018.

ta dell'insegnamento disciplinare si lega alla verifica epistemologica sul senso e sulla funzione culturale e sociale della storia e sul nesso complesso fra storia e memoria⁵. Ho evitato anche di abordare la questione partendo dai quadri orari della disciplina nella scuola secondaria italiana. Un'analisi di sintesi di questo genere — anche su un periodo tutto sommato breve — oggi è complicata, ancor di più che per il passato dove invece è stata proficuamente utilizzata almeno per studiare i licei⁶, da un quindicennio di ossessione riformatrice. Inoltre, le diffuse sperimentazioni didattiche e curriculari, soprattutto negli istituti tecnici e professionali, hanno modulato in modo assai articolato la distribuzione delle materie, malgrado il contenimento degli ultimi anni⁷. Per di più nessuno di questi approcci, che pure ci possono dire tanto sul peso e sul ruolo delle discipline storiche nella scuola italiana, investe direttamente la dimensione della professionalità docente di chi insegna storia e dello storico in particolare.

Nell'articolo prima richiamato, Caprara concludeva che una delle possibili soluzioni alla perdita di peso e allo stravolgimento di senso che la conoscenza storica sta subendo nell'insegnamento scolastico, sarebbe quella di garantire la specializzazione disciplinare dell'offerta didattica, oggi assente: la storia cioè andrebbe insegnata prima di tutto dagli storici. Questo discorso per altro varrebbe più in generale anche per altre materie umanistiche o scientifiche, sull'esempio di sistemi formativi come quello francese o, in misura attenuata, tedesco. Per questa ragione, come chiave di lettura ho scelto la regolamentazione delle classi di concorso per l'abilitazione, che ci può dare uno spaccato sintetico su forme e modalità di selezione e sulle opportunità di accesso dei laureati all'insegnamento della storia nel passaggio di millennio: dove, come, cosa, chi, tenendo conto che — oggi come nel passato — il cosa insegnano gli storici a scuola non è necessariamente la storia o solo la storia, come chi insegna la storia molto spesso non è uno storico di formazione. Questo punto di vista serve a mettere in luce, tra le altre cose, le contraddizioni fra la pervasività del processo riformatore degli ultimi anni e le incoerenze e incertezze mostrate nel governare il nesso fra reclutamento docente e formazione universitaria, che qual-

⁵ Luigi Cajani, *I recenti programmi di storia per la scuola italiana (da Berlinguer a Profumo)*, "Laboratorio Ispf", 2014, XI; DOI: 10.12862/ispf14L205. A questo proposito, cfr. suggestioni, discussioni e proposte nella pagina web *Historia Ludens*, diretta da Antonio Brusa (www.historialudens.it/), nonché la pagina dedicata in *Reti Medievali* (www.rm.unina.it/didattica/Did-Discussioni.htm) e le varie sezioni di didattica teorica e pratica presenti in *Novecento.org* (www.novecento.org/), ultimi accessi 15 gennaio 2018.

⁶ Sul periodo che va dall'unità nazionale al fascismo, Dario Ragazzini, *Per una storia del liceo*, in Tina Tomasi et al., *La scuola secondaria in Italia (1859-1977)*, Firenze, Vallecchi, 1978, pp. 137-245.

⁷ Per avere un quadro degli orari scolastici oggi nei vari indirizzi secondari superiori, con differenze a volte significative in termini di impoverimento nell'offerta formativa dedicata all'insegnamento della storia, cfr. le indicazioni fornite in www.lescuolestatali.it/le_scuole_secondarie_di_secondo_grado.html, ultimo accesso 15 gennaio 2018.

cosa sulla professionalità invece ci può dire. Del resto, la relativamente bassa specializzazione disciplinare dell'insegnamento e della formazione a esso, bene evidenziata dalla stratificazione delle classi di concorso (cfr. appendice per quanto riguarda storia e storici), coinvolge indirettamente anche la sua differenziata qualità didattica, seppur convergente sul piano soggettivo nella stessa persona, e ne condiziona perciò in vari modi l'efficace espressione.

Perturbazioni

Ci sono però almeno tre dimensioni generali da richiamare preliminarmente, a proposito dell'instabilità che il sistema scolastico ha vissuto e del disorientamento in cui i docenti sono stati lasciati in un quindicennio di interventi, tutte dimensioni che hanno inciso in qualche modo sulla loro formazione iniziale e alla professione, sulla selezione e poi messa a ruolo, proprio in presenza di una relativamente bassa specializzazione disciplinare della funzione. Ovviamente non parlo della scuola in generale, ma dell'impatto sull'insegnamento e sugli insegnanti e non solo per la storia⁸. Espongo velocemente questi elementi di carattere generale in ordine di correlazione, non sulla base della successione propriamente cronologica: elementi che perturbano direttamente o indirettamente la certezza di una stabilità didattica proprio perché hanno contribuito potentemente alla mancata messa a regime del processo riformatore⁹.

Il primo elemento — figlio di una stagione politica legata al dibattito federalista molto *sui generis* che ha attraversato il discorso pubblico italiano nella seconda metà degli anni Novanta, a seguito dello sgretolamento del vecchio quadro politico — è dato dal decentramento amministrativo che ha investito anche la scuola. La legge Bassanini (L. 59/1997), all'interno di un rovesciamento generale di prospettiva negli equilibri istituzionali fra centro e periferia, si è posta in una prospettiva di intervento quasi costituente, anche perché ha coinvolto nello specifico (ma incidentalmente) pure la scuola come sistema, introducendo e poi regimentando — con il regolamento emesso con Dm 275/1999 — la questione dell'autonomia scolastica, gestionale e didattica. In certa misura questo orientamento decentratore sulla questione scolastica è una delle tante risposte tardive all'idea, emersa negli anni Settanta-Ottanta, che la scuola fosse una comunità educante aperta al territorio e come tale quindi dotata di capacità auto-regolative rispetto ai contesti locali e alle società di riferimento, in particolare nella fase di affermazione dell'ordinamento regionale: un'idea che stava alla

⁸ Per l'impatto sulla storia, Maria Pia Donato, *L'insegnamento della storia, la riforma perenne della scuola e un passato che non passa*, "Laboratorio ISPF", 2014, XI; DOI: 10.12862/ispf14L204.

⁹ Simonetta Soldani, *A che punto è la notte? Il mondo della scuola e l'ossessione della Grande Riforma*, "Passato e presente", 2016, n. 97, pp. 5-25.

base di quegli elementi di collegialità e partecipazione che avevano qualificato i Decreti Delegati sulla scuola del 1974. Nello stesso tempo questa idea rappresentava anche una proposta di de-verticalizzazione organizzativa e di apertura sociale della scuola democratica, che allora aveva messo in crisi i vecchi modelli auto-referenziali di *governance* burocratica centralistica degli istituti scolastici, ereditati dal fascismo, senza però sostituirne di nuovi decentrati, realmente condivisi.

La proposta della L. 59/1997 sulla scuola, abbastanza casualmente inserita in un progetto di riforma organizzativa ben più generale (anzi di vero e proprio ribaltamento della logica ordinamentale), oltre che tardiva è stata però una risposta tutta orientata al piano amministrativo, scontando un'ambigua indecisione su quale indirizzo dare all'autonomia scolastica, questione eminentemente politica non risolta pienamente neppure dal regolamento del 1999: in senso meramente gestionale finanziario e manageriale oppure in senso collegiale e di messa in rete della scuola come cuore di una cultura della formazione da diffondere, modulare e propagare a livello territoriale? Un'ambiguità, figlia delle diverse opzioni in campo negli anni Novanta e all'inizio del nuovo secolo, ben distante dal segno politico-culturale presente negli anni Settanta e ancora Ottanta, che era di ben altra natura e ambizione, seppur diversamente declinato e geograficamente differenziato: cioè valorizzare esplicitamente il sistema integrato delle autonomie funzionali e territoriali e del loro rinnovato protagonismo nel campo educativo col supporto della regionalizzazione, attraverso forme di sperimentazione e innovazione didattica dal basso da mettere successivamente a regime a livello nazionale (come accadde per es. con il tempo pieno nei primi due cicli scolastici)¹⁰.

La profondità del ribaltamento istituzionale e amministrativo, implicito nella riforma Bassanini, e il riconoscimento di una nuova autonomia funzionale quale quella scolastica, non prevista chiaramente dal sistema istituzionale individuato nella Costituzione del 1948, portano nel giro di poco alla chiusura del cerchio con la revisione nel 2001 del Titolo V della carta repubblicana, quello dedicato appunto ai rapporti centro-periferia. Anche qui la tematica del ribaltamento di prospettiva amministrativa è ben più generale della semplice questione scolastica, ma essa per la prima volta viene introdotta — nei termini di *policies* — a livello costituzionale. Infatti, la pubblica istruzione diventa materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni, escludendo gli indirizzi generali e garantendo insieme la giovane autonomia delle istituzioni scolastiche. Di fatto è una costituzionalizzazione indiretta dell'autonomia scolastica¹¹. La formazione professionale resta di competenza esclusiva delle Regioni, costituendo così an-

¹⁰ Pietro Causarano, *Andata e ritorno: l'educazione e la cultura nelle politiche locali e regionali in Italia*, "Studi sulla formazione", 2013, n. 2, pp. 53-65.

¹¹ Giuditta Matucci, Francesco Rigano (a cura di), *Costituzione e istruzione*, Milano, FrancoAngeli, 2016.

cora il campo privilegiato e preferenziale di esercizio dell'autonomia territoriale nell'educazione¹².

Non a caso, se guardiamo le intestazioni degli assessorati regionali negli anni successivi e malgrado le dispute sulle parti di programma scolastico di interesse regionale da implementare (dove la storia avrebbe avuto un ruolo cardine ma molto ambiguo in termini di potenziale suo uso pubblico), la pubblica istruzione in quanto tale è stata quasi sempre in realtà sacrificata. È stata subordinata alle politiche attive del lavoro e al tradizionale campo di intervento regionale nella formazione professionale, salvo qualche eccezione prevalentemente legata o alla cultura o alle politiche sociali, come in Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Campania e province autonome di Trento e Bolzano. Solo la Val d'Aosta, la Sicilia e — fra le regioni a statuto ordinario — la Toscana hanno oggi un assessorato specifico alla pubblica istruzione, affrontando la questione del nesso controverso (e spesso limitato nel rapporto fra centro e periferia) fra normazione, elaborazione dei principi generali e costruzione delle politiche di settore¹³.

La terza dimensione perturbativa, ma non la meno importante, è costituita dal già richiamato processo riformatore scolastico che, a partire da politiche governative pur di segno diverso cominciate negli anni Novanta, ne ha reiteratamente investito l'ordinamento e in generale tutto il sistema di formazione, sovrapponendosi alle altre due dimensioni (autonomia scolastica, accresciuto decentramento regionale) ma non sempre coerentemente. Non parlo solo delle riforme generali organiche, da quella Berlinguer (L. 30/2000)¹⁴ a quella Moratti (L. 53/2003), da quella Gelmini (L. 169/2008) a quella della recente "buona scuola" del governo Renzi (L. 107/2015), ma anche di tutta una serie di provvedimenti, spesso disorganici, che le hanno precedute e accompagna-

¹² Al momento di costruire la "gamba" dell'istruzione e formazione professionali della riforma Moratti (2003), all'interno del regime di obbligo formativo a 18 anni, questo elemento di esclusività costituirà un dato problematico di controversie, risolto solo con specifiche intese fra Stato e Regioni. Anche la legislazione concorrente di carattere generale tuttavia sarà foriera di conflitti istituzionali di competenza; cfr. Filippo Satta, *Istruzione e formazione professionale*, in Guido Corso, Vincenzo Lopilato (a cura di), *Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali. Parte speciale*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 331-369.

¹³ Sulla complessità del processo di composizione istituzionale fra centro e periferia in materia di pubblica istruzione e formazione professionale e sulle intese relative fra Stato e Regioni dopo il 2001, anche rispetto alle parti di programma di pertinenza regionale, cfr. Vera Zamagni, *Responsabilità di enti locali e regioni nella pubblica istruzione*, 2015 (www.treccani.it/enciclopedia/responsabilita-di-enti-locali-e-regioni-nella-pubblica-istruzione_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/), ultimo accesso 15 gennaio 2018.

¹⁴ La riforma Berlinguer, definita alla fine degli anni '90 sulla base di temi e problemi emersi negli anni precedenti, segue la legge Bassanini e anticipa la riforma costituzionale del 2001, ma di fatto non è mai andata a regime, pur introducendo la scuola di base (che però poi resterà articolata su due cicli distinti) ed elevando l'obbligo d'istruzione fino al primo biennio delle superiori; per un inquadramento all'interno del dibattito sulla scuola nel secondo dopoguerra e in particolare dopo gli anni Settanta, Mario Reguzzoni, *La riforma della scuola in Italia*, Milano, FrancoAngeli, 2000.

te. Qui troviamo la parte più complessa ma che più direttamente investe con le sue conseguenze contraddittorie il discorso che stiamo sviluppando attorno alla professionalità docente.

Il bricolage riformatore di fine secolo

Si tratta di capire quante e quali difficoltà, derivanti da contraddizioni e incertezze di prospettiva e a volte da palese incompetenza negli orientamenti normativi nazionali, si sono evidenziate negli intrecci che sono stati regolamentati in questi ultimi tre lustri di autonomia del sistema scolastico e universitario, riguardanti la trasformazione della scuola, i curricula didattici del sistema formativo (fino all'università) e la dinamica della selezione concorsuale per l'accesso all'insegnamento.

In estrema sintesi, abbiamo tre livelli di impatto del mancato coordinamento nel processo riformatore. Le premesse vengono poste fin dai primi anni Novanta, con la riforma degli ordinamenti didattici universitari (L. 341/1990), che tra l'altro introduce ai fini del reclutamento del corpo docente la Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (la Ssis, poi realmente attivata solo con Dm 153/1998), intesa quale canale formativo selettivo e abilitante privilegiato e in teoria esclusivo, in sostituzione del concorso ordinario tradizionale¹⁵. A metà decennio vengono attivati anche i Corsi di laurea in scienze della formazione primaria (Dpr 471/1996), prevedendo non più il semplice diploma dell'istituto magistrale ma il livello dell'istruzione superiore universitaria (a carattere abilitante) per gli insegnanti della scuola elementare, a garanzia delle specializzazioni disciplinari interne nell'ambito del pluralismo di figure docenti del tempo pieno e modulare (per i maestri e le maestre laureati è prevista quindi anche una preparazione specifica in storia)¹⁶.

Su questi aspetti incide la rimodulazione dei programmi didattici (poi indicazioni ministeriali) di insegnamento per la scuola, sperimentati per tutti gli anni Novanta e inquadrati definitivamente con Dm 234/2000 attraverso aggiustamenti anche consistenti nel caso dell'insegnamento della storia rispetto ai Programmi Brocca elaborati via via negli anni precedenti¹⁷: prima con i de-

¹⁵ Sulla Siss e l'insegnamento della storia il materiale è vasto. A più riprese se ne sono occupate — anche dopo la sua chiusura — riviste e portali online come *RM-Reti medievali*, *Storia e Futuro*, *Storicamente*, ecc. oltre che le principali società scientifiche del settore le cui pagine web sono piene di tracce su questo tema.

¹⁶ http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e593cd81-8910-4023-b847-5473635040e3/Laurea_primaria%5B1%5D.pdf, ultimo accesso 15 gennaio 2018.

¹⁷ *Piani di studio della scuola secondaria superiore. Programmi dei primi due anni e dei trienni. Le proposte della Commissione Brocca*, 2 voll., "Annali della Pubblica Istruzione. Studi e documenti", n. 59-60, Firenze, Le Monnier, 1991, www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/programmi_brocca.htm, ultimo accesso 15 gennaio 2018. Il n. 61 è dedicato nell'appendice ai piani di studio per le superiori.

creti che enfatizzano il peso del secolo scorso nella programmazione didattica degli anni terminali della scuola secondaria inferiore e superiore (fin dal Dm 682/1996 per licei e istituti tecnici), poi con la messa a regime attraverso la già richiamata partizione cronologica fra scuola elementare e scuola media inferiore (D.Lgs. 59/2004 e allegati al Dm 31 luglio 2007, seguiti dalla direttiva ministeriale n. 68 dell'agosto dello stesso anno)¹⁸. Ma questo passaggio si realizza senza poi corrispondere necessariamente a un adeguamento nei processi formativi universitari iniziali del futuro corpo docente e soprattutto nei successivi percorsi di specializzazione.

Un altro elemento di complessità (ed anche di confusione) è dato infine dalle contraddizioni che, a diversi livelli del processo riformatore, minano e penalizzano la professionalità docente in ingresso, a partire dagli orientamenti fluttuanti dei diversi governi nei confronti del reclutamento attraverso concorsi ordinari basati su una formazione universitaria aspecifica sul piano professionale, come da tradizione, o percorsi specializzati di formazione e selezione orientati all'insegnamento¹⁹. Negli stessi mesi in cui si sta svolgendo il primo ciclo della Ssis, appena attivata nel 1999-2000, e in cui sono da poco partiti all'università i Corsi di laurea abilitanti in scienze della formazione primaria, non a caso si svolgono concorsi ordinari per l'abilitazione a tutti i cicli scolastici organizzati con i vecchi requisiti di ammissione per titoli (lauree e diplomi secondari), senza professionalizzazione specialistica all'insegnamento²⁰. Questi concorsi ordinari, con le vecchie regole antecedenti l'istituzione della Ssis, sono affiancati dalla riforma delle classi di abilitazione (Dm 39/1998 e poi Dm 44/1999)²¹, prima tuttavia che venga realizzata la riforma degli ordinamenti universitari con il Dm 509/1999 che dà sostanza all'autonomia dell'istruzione superiore terziaria prevista fin dal 1990 (il cosiddetto "3+2", lauree triennali e specialistiche). In una certa misura ne esce un effetto di incomunicabilità fra la costruzione della nuova formazione universitaria e le vie della selezione all'in-

¹⁸ https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm_310707.shtml, ultimo accesso 18 gennaio 2018.

¹⁹ Enrico Gargiulo, *Logiche e meccanismi del reclutamento scolastico*, in Michele Colucci, Stefano Gallo (a cura di), *In cattedra con la valigia. Gli insegnanti tra stabilizzazione e mobilità*, Roma, Donzelli, 2017, pp. 71-86. Per un inquadramento di lungo periodo, Pietro Causarano, *La formazione e l'aggiornamento degli insegnanti secondari nell'Italia repubblicana: una prima ricognizione*, in Giuseppe Bosco, Claudia Mantovani (a cura di), *La storia contemporanea tra scuola e università. Manuali, programmi, docenti*, Soveria Mannelli (Cz), Rubettino, 2004, pp. 177-199.

²⁰ L'ultimo concorso precedente era stato nel 1990, dopo una lunga pausa senza prove abilitanti iniziata nel 1969 e interrotta provvisoriamente solo nel 1982 e con una sola altra tornata concorsuale intermedia nel 1984. La logica di affiancamento e sovrapposizione fra concorsi ordinari e specializzazioni all'insegnamento si è ripetuta di recente, nel 2012-13, con la discutibile novità — nella seconda tornata del 2015-16 — di richiedere a coloro che già avevano sostenuto il concorso e che erano abilitati (anche tramite i percorsi di specializzazione) ma non assunti in pianta stabile, di rifare un altro concorso per l'entrata in ruolo.

²¹ Per una ricognizione analitica di esse rimando all'appendice in calce all'articolo.

segnamento scolastico dei futuri laureati, in assenza di un reale coordinamento fra i due meccanismi riformatori²².

Le riforme organiche ma sconnesse del nuovo secolo

Con la riforma Berlinguer (L. 30/2000), non andata a regime, si realizza un paradosso che ricorrerà anche in seguito. Come abbiamo visto, i percorsi di formazione, selezione e reclutamento dei docenti di tutti gli ordini e gradi sono stati già definiti, per quanto contraddittoriamente (anche grazie all'utilizzo inatteso dei concorsi ordinari), prima che arrivi a maturazione la riforma organica della scuola e senza il necessario coordinamento con la contemporanea riforma degli ordinamenti universitari (passaggio dal ciclo unico al 3+2). La riforma Berlinguer si caratterizza per due orientamenti principali che resteranno anche dopo, da una parte la definizione di una scuola di base unitaria (su sette anni, non più otto, ma che non riuscirà però a divenire un solo ciclo) e dall'altra la tendenziale "liceizzazione" dell'istruzione media superiore (sempre di cinque anni ma con conclusione anticipata di un anno). Questa trasformazione sarà poi portata a compimento e sostanzialmente ridefinita con la riforma Moratti (L. 53/2003), che confermerà la scuola di base (ma ancora su otto anni e sempre divisa in due) e manterrà la media superiore (su cinque anni).

Tali orientamenti aprono momentaneamente spazi crescenti negli istituti tecnici e professionali alle materie di cultura generale (storia compresa) rispetto a quelle professionalizzanti²³. In particolare, l'elevamento dell'obbligo d'istruzione al primo biennio superiore (L. 9/1999, cui fa seguito l'obbligo formativo a 18 anni con L. 144/1999)²⁴ porta a una relativa omogeneizzazione delle disci-

²² Si tenga conto che la riforma degli ordinamenti universitari del 1999, che segue la riforma delle classi di concorso per l'abilitazione all'insegnamento, è rigida nel definire le classi di laurea specialistiche dal punto di vista dei contenuti disciplinari, perché le lauree specialistiche incorporano l'offerta formativa delle triennali poste in filiera per ambiti didattici preformati su tutto il quinquennio del 3+2. I regolamenti dei bienni specialistici, arrivati dopo l'attivazione delle lauree di base di riferimento, si debbono così spesso adattare al "consumo" di crediti formativi universitari nei vari ambiti disciplinari e didattici già utilizzati a livello triennale, vincolati come sono da ordinamenti costruiti su base quinquennale. La riforma del Dm 270/2004, introducendo al posto delle specialistiche le lauree magistrali, ne svincola ordinamento e regolamento dalle triennali, rendendo più elastico il sistema ed eliminando la logica di filiera rigida.

²³ Se la riforma Berlinguer non è mai andata realmente a regime ma è solo stata ripresa per essere sostituita e aggiustata dagli interventi successivi, è anche vero che alcune delle sue parole d'ordine ricorrenti e più qualificanti — come quella della "liceizzazione" di tutta la scuola secondaria superiore e in particolare dell'istruzione tecnica — sono comunque rimaste a metà del guado. La legge Bersani sulle liberalizzazioni (L. 40/2007, art. 13) inopinatamente interverrà nella materia mantenendo l'istruzione tecnica e professionale ma riducendone gli indirizzi e le sperimentazioni, opera poi portata a compimento per tutta l'istruzione secondaria superiore dal ministro Gelmini (Dpr 88-89-90/2010).

²⁴ L'obbligo d'istruzione "di almeno 10 anni" viene regolamentato definitivamente con Dm 139/2007.

pline e del loro insegnamento nei primi anni dei vari ordini di scuola secondaria superiore (idea già anticipata nei Programmi Brocca). Di fatto, però, nel passaggio di secolo un nuovo modello di reclutamento degli insegnanti è stato impostato prima della riforma organica della scuola, non tenendo sempre in debito conto degli altri cambiamenti, in particolare nella formazione universitaria. L'idea di una osmosi fra vecchia istruzione primaria e media inferiore nella nuova scuola di base ipotizzata come unitaria da Berlinguer, si sovrappone tendenzialmente alle nuove figure magistrali laureate e abilitate in percorsi universitari a ciclo unico di quattro anni (e che diverranno cinque dopo il 2004), percorsi appena avviati alla fine degli anni Novanta. Maestri e maestre nei primi anni del nuovo millennio a loro volta si affiancheranno a docenti secondari abilitati dopo una specializzazione post-laurea di due anni nella SSIS, a seguito di una carriera universitaria ancora a ciclo unico di quattro o cinque anni (messa a esaurimento ma non esaurita)²⁵.

Dopo il Dm 509/1999 sugli ordinamenti universitari e con la riforma Moratti del 2003, per i docenti di scuola media inferiore e superiore si prevede però una sequenza a regime completamente diversa da prima e che tuttavia diverrà concretamente tale solo dalla seconda metà degli anni Duemila, quando ci saranno i primi laureati del nuovo ordinamento: tre anni di formazione universitaria iniziale (lauree di base) più due anni specialistici disciplinari (lauree specialistiche) più due anni di specializzazione professionale (Ssis), modificando così radicalmente tempi e forme della formazione e dell'addestramento all'insegnamento²⁶. Tutto questo, come accennato, viene spariagliato dal contemporaneo ricorso ai concorsi ordinari con i vecchi requisiti (senza quindi l'obbligo della specializzazione).

Qualcosa di analogo accade anche con la riforma Moratti (L. 53/2003) che investe essenzialmente l'ordinamento scolastico. In effetti, lo stesso *décalage* contraddittorio fra formazione universitaria e meccanismi di selezione si ripete — invertito temporalmente rispetto a Berlinguer — a metà decennio: la nuova riforma degli ordinamenti universitari prevista dal Dm 270/2004 è accompagnata dalla riforma delle classi di concorso per l'abilitazione (Dm 22/2005)²⁷ che però, in assenza delle nuove lauree magistrali ancora allo stato aurorale, è costretta a fare riferimento ancora al precedente Dm 509/1999, introducendo complesse tabelle di equiparazione e conversione fra vigenti specialistiche e

²⁵ I laureati del vecchio ordinamento universitario a ciclo unico costituiranno infatti la gran parte dei primi frequentanti della Siss.

²⁶ Bisognerebbe riflettere sul fallimento della scuola di base unitaria proposta da Berlinguer, sulle resistenze sindacali che l'hanno accompagnata e sulle connessioni con il contemporaneo allungamento dei percorsi di formazione in ingresso per la docenza secondaria, che di nuovo differenziava il curriculum dei professori, adesso specializzati, da quello dei maestri solo laureati (come prima erano solo diplomati).

²⁷ Per una ricognizione analitica a proposito dell'insegnamento della storia rimando all'appendice.

future magistrali solo con Dm 233/2009. Nella fase morattiana del processo riformatore gli interventi sulla selezione del corpo insegnante e sugli ordinamenti universitari arrivano dunque dopo la riforma scolastica, senza ancora intersecarsi con essa, e ancora una volta senza neppure coordinarsi pienamente fra loro. La nuova legge organica conferma la scuola di base ma ne mantiene definitivamente la suddivisione in due cicli (D.Lgs. 59/2004). L'istruzione media superiore si regge su due "gambe", l'istruzione generalista di tipo liceale comprensiva degli indirizzi tecnici e la filiera dell'istruzione e formazione professionale²⁸. Per tutti è prevista l'alternanza scuola-lavoro, poi messa a regime solo con la recente L. 107/2015.

L'ennesimo intervento riformatore arriva con il ministro Gelmini (L. 169/2008) la cui azione — per quanto ci riguarda — si caratterizza essenzialmente attraverso la soppressione della Ssis dopo appena dieci anni di esperienza, senza nessuna riflessione o bilancio sui suoi esiti, e prevedendo l'introduzione di un tirocinio formativo attivo (Tfa), a carattere abilitante, che però vedrà la luce solo nel 2010 (Dm 249/210), lasciando così un intervallo di due anni senza possibilità di abilitazione ai nuovi laureati²⁹. In un oscuro e misterioso "atto di indirizzo" ministeriale susseguente alla legge di riforma (8 settembre 2009)³⁰, il ministero parla di "armonizzazione" delle indicazioni ministeriali e di "essenzializzazione" dei curricula, il cui senso — per l'insegnamento della storia — sarà in seguito più chiaro con le riforme del governo Renzi. Al Tfa — finché sarà operativo, cioè fino al 2015-16 — si continuerà ad accedere in base alle regole precedenti, compresi gli ordinamenti delle classi di laurea universitaria (ex Dm 270/2004, poi aggiornati con Dm 155/2007) e alle classi di abilitazione previste dal Dm 22/2005, benché fra gli intenti della Gelmini fosse indicata teoricamente la possibilità di definire percorsi di laurea magistrale *ad hoc* dedicati all'insegnamento, tramite cui appunto accedere al percorso abilitante del Tfa. È interessante notare come fra gli obiettivi fondanti le competenze per il primo ciclo della scuola di base non ci siano né la storia né la geografia (ma solo italiano, inglese, matematica e scienze), avviando quel percorso di sistematica riduzione degli spazi e del peso di queste discipline cui abbiamo accennato all'inizio.

La riforma del sistema nazionale d'istruzione e di formazione del governo Renzi, denominata "la buona scuola" (L. 107/2015), si caratterizza per l'attenzione data al potenziamento delle competenze linguistiche (italiano e inglese).

²⁸ L'apertura operata verso una maggiore legittimazione della formazione professionale regionale è determinata dalla possibilità di poter garantire l'adempimento dell'obbligo formativo a 18 anni anche in contesti extra-scolastici, che però non permettono ovviamente l'offerta delle discipline generaliste tipiche della formazione scolastica come la storia.

²⁹ Sul Tfa e l'insegnamento della storia, A. Zannini, *La didattica della storia alla prova del Tfa*, "Storia e Futuro", 2013, n. 31, <http://storiaefuturo.eu/la-didattica-della-storia-alla-prova-del-tfa/>, ultimo accesso 18 gennaio 2018.

³⁰ www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/ai_8909.pdf, ultimo accesso 18 gennaio 2018.

se), matematico-logiche e scientifiche, musicali, artistiche, mediatiche, motorie, nonché a quelle per la cittadinanza attiva e democratica, e si segnala invece per la disattenzione verso la dimensione storica e geografica. All'art. 114, la legge sulla "buona scuola" stabilisce che solo gli abilitati o i titolari di specifica laurea magistrale possono accedere ai concorsi per l'insegnamento, concorsi che, effettivamente promossi fra 2015 e 2016, avrebbero dovuto ridurre drasticamente la pressione del precariato con una massiccia dose di immissioni in ruolo tale da permettere di gestire la fase di transizione al nuovo modello di reclutamento³¹. Solo nel 2017 (D.Lgs. 59/2017), il vecchio Tfa — dopo breve e anch'essa non valutata esperienza — viene sostituito senza alcun bilancio retrospettivo (come già la Ssis) attraverso l'istituzione di un percorso triennale in parte retribuito di formazione, tirocinio e inserimento (Fit), previsto dalla "buona scuola" (art. 181, lettera b) e che dovrebbe portare alla messa in ruolo diretta. Si comincia a ridiscutere di come definire il panorama delle lauree magistrali e dei percorsi formativi universitari per l'accesso all'insegnamento³², tema che però allo stato attuale è ancora operativamente delegato di fatto al sistema universitario e non sistematizzato all'interno di strategie ministeriali che presupporrebbero investimenti in risorse finanziarie e umane.

All'art. 4, comma primo, del D.Lgs. 59/2017, che dà seguito a una delle deleghe previste dalla L. 107/2015, è indicato il riordinamento e il periodico aggiornamento delle classi di concorso per l'accesso al Fit, "in base a principi di semplificazione e flessibilità", ma anche, "eventualmente", pure delle classi di laurea magistrale e dei titoli di accesso necessari. Fra i requisiti di ammissione alla prova di selezione per il Fit, oltre al titolo universitario magistrale, è necessario avere acquisito 24 crediti formativi universitari (curricolari o extra-curricolari rispetto ai piani di studio) nell'ambito antro-po-psico-pedagogico e delle metodologie e tecnologie didattiche (art. 5, comma primo), riportando in parte nella formazione iniziale quanto in precedenza era appannaggio della specializzazione orientata all'insegnamento (Ssis e Tfa).

Assistiamo oggi all'ennesimo paradosso della schizofrenia riformatrice. In base alla delega ricevuta ex L. 107/2015, con l'emanazione del Dpr 19/2016, si realizza effettivamente la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso abilitante con cui accedere al Fit³³, passaggio arrivato comunque prima della definizione operativa del nuovo percorso di addestramento all'insegnamento dei laureati, mentre nel frattempo decade l'ormai episodico Tfa e, fino al 2018, non partirà il nuovo Fit (D.Lgs. 59/2017). Si è persa traccia invece delle classi

³¹ Gianna Barbieri, Paolo Sestito, *La giostra degli insegnanti: precariato e turnover nell'ultimo biennio*, "Questioni di economia e finanza", a cura di Banca d'Italia, 2017, n. 378, pp. 5-23.

³² La L. 107/2015, art. 181, lettera b, punto 6, prevedrebbe "il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale" come oggetto di futuri interventi normativi delegati.

³³ Per una ricognizione analitica limitatamente all'insegnamento della storia rimando all'appendice.

di laurea magistrali e del loro adattamento al nuovo contesto previsto dagli ordinamenti universitari e dai nuovi percorsi addestrativi specializzati, lauree che dovrebbero presiedere alla formazione iniziale disciplinare e in ingresso. Si resta così ancorati sempre al Dm 270/2004, aggiornato poi con Dm 155/2007: l'“eventualmente” del D.Lgs. 59/2017 è quindi rimasto al momento davvero tale a dispetto delle indicazioni più prescrittive della L. 107/2015. Ci sono oggi nuove classi di concorso per il Fit ma le classi di laurea magistrale restano le vecchie, individuate oltre dieci anni fa, senza che sia chiarita l'acquisizione nel percorso di studi universitario (curricolare, extra-curricolare, mista) dei 24 cfu dell'area comune antropo-psico-pedagogico-didattica necessari per accedere alla selezione in ingresso del Fit³⁴.

Considerazioni conclusive

Un'avvertenza prima della lettura dei dati contenuti nell'appendice sulle classi di concorso: è bene valutare il diverso peso della formazione disciplinare specifica attribuita alle diverse classi di laurea in termini di annualità prima e poi di cfu richiesti per l'accesso all'abilitazione, dove la diversa permeabilità e apertura a percorsi disciplinari non centrali nel curriculum di formazione universitaria è determinata dal minore o maggiore carico delle singole specializzazioni sulla carriera dei laureati. In altri termini, un maggior numero di annualità o di cfu richiesti rispetto alle diverse specializzazioni proprie delle classi di laurea ammesse ai percorsi abilitanti, rende più esclusiva una classe di concorso, un minor numero la rende maggiormente contendibile da non specialisti: la storia è altamente contendibile come appare evidente già a una prima superficiale lettura delle schede in appendice. Allo stato attuale, come detto in precedenza, inoltre non è possibile valutare l'impatto dei 24 cfu dell'area comune sugli equilibri dei curricula di studi universitari, in assenza di una ridefinizione dei titoli di studio necessari per accedere al Fit.

Se guardiamo in sintesi i dati dell'appendice per quanto riguarda i laureati in storia, notiamo quanto essi possano e debbano convivere con le opportunità concesse ad altri laureati per accedere all'insegnamento, sia in ambiti disciplinari comprensivi della storia, sia in quelli che non la prevedano: questo anche in classi di concorso relativamente permeabili agli storici come per esempio geografia negli istituti tecnici e professionali o storia dell'arte in tutta l'istruzione secondaria superiore, per non parlare di quelle più chiuse come le materie letterarie, latino e greco ai licei. In particolare le classi di concorso cui prin-

³⁴ È ben evidente che un eventuale inserimento curricolare a regime di questi 24 cfu negli attuali ordinamenti ridurrebbe la specializzazione nei saperi disciplinari, mentre invece sarebbe più giustificabile solo in presenza di una regolamentazione *ad hoc* di percorsi per la formazione universitaria finalizzati alla professione docente (come nella scuola primaria).

cialmente fanno riferimento i laureati in storia (come per es. filosofia e storia nei licei e l'ambito umanistico nella scuola media inferiore) presentano requisiti di accesso più permeabili (cioè relativamente bassi) e quindi sono oggetto di accentuata concorrenza da parte di laureati la cui formazione universitaria è orientata ad altri indirizzi. In particolare, la classe di concorso in filosofia e storia prevista nel 2005 (37/A), vedeva prevalere le lauree specialistiche disciplinari, soprattutto filosofiche, con l'unica eccezione di una pedagogica. Con la nuova classe A/19 del 2016, lo spettro delle lauree magistrali concorrenziali con gli storici (cumulate a quelle degli ordinamenti precedenti) si è nettamente ampliato, riducendo quindi i margini potenziali della specifica specializzazione disciplinare nei percorsi formativi iniziali.

Appendice. La laurea in storia nelle classi di concorso per l'abilitazione (1998-2016)

Dm 39/1998 e Dm 44/1999 – ordinamento classi di concorso e successive rettifiche (vecchi ordinamenti delle lauree a ciclo unico)³⁵. Contestualmente: SSIS (dal 1999-2000, prevista con L. 341/1990 e attuata con Dm 153/1998).

36/A – <u>Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione</u> (istituti tecnici femminili e istituti magistrali, istituti professionali comunicazioni di massa) – Titoli di ammissione con annualità nelle discipline di riferimento (almeno tre): lauree in filosofia, psicologia, scienze dell'educazione, scienze della comunicazione, sociologia; sono ammesse anche altre lauree a esaurimento in materie letterarie e storia solo con vincolo temporale (conseguimento entro il 2000-01). Non insegnano storia.
37/A – <u>Filosofia e storia</u> (licei, triennio) – Titoli di ammissione con annualità nelle discipline di riferimento (almeno tre): lauree in filosofia, scienze dell'educazione, storia ; con vincoli di scadenza temporale variabili per il conseguimento (fra 1993-94 e 2000-01), anche altre lauree pedagogiche, psicologiche, materie letterarie a esaurimento. Insegnano anche storia .
39/A – <u>Geografia</u> (istituti tecnici, indirizzo economico e tecnologico; istituti professionali) – Titoli di ammissione con annualità nelle discipline di riferimento (almeno quattro): lauree in geografia, economia (vari indirizzi); lettere; con vincolo di scadenza per il conseguimento (entro 1993-94), qualsiasi laurea purché in possesso di due annualità nelle discipline di riferimento oppure del diploma della scuola di specializzazione in geografia. Non insegnano storia.
43/A – <u>Italiano, storia ed educazione civica, geografia</u> (scuola media inferiore) – Titoli di ammissione con annualità nelle discipline di riferimento (almeno sei): lauree in conservazione dei beni culturali, geografia, lettere, materie letterarie, storia ; con vincolo di scadenza temporale variabili per il conseguimento (fra 1986-87 e 2000-01), varie altre lauree a esaurimento di ambito umanistico e pedagogico. Insegnano anche storia .
50/A – <u>Materie letterarie negli istituti di secondo grado</u> (istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali, licei artistici, ecc.) – Titoli di ammissione con annualità nelle discipline di riferimento (almeno sei): lauree in geografia, lettere, materie letterarie, storia ; con vincoli temporali di scadenza variabili per il conseguimento (fra 1986-87 e 2000-01), anche diverse altre lauree umanistiche e pedagogiche. Insegnano anche storia , ma non in tutte le situazioni (ad es. istituti d'arte).
51/A – <u>Materie letterarie e latino</u> (licei, istituti magistrali) – Titoli di ammissione con annualità nelle discipline di riferimento (almeno sette): lauree in geografia, lettere, materie letterarie, storia ; con vincoli temporali di scadenza variabili per il conseguimento (fra 1986-87 e 2000-01), anche diverse altre lauree umanistiche e pedagogiche. Discipline insegnate: liceo classico triennio (italiano e latino); <i>liceo scientifico biennio</i> (italiano, latino, storia ed educazione civica , geografia); liceo scientifico triennio (italiano e latino); <i>istituto magistrale I anno</i> (italiano, latino, storia ed educazione civica , geografia); <i>triennio (latino e storia)</i> .
52/A – <u>Materie letterarie, latino e greco</u> (ginnasio-liceo classico) – Titoli di ammissione con annualità nelle discipline di riferimento (almeno nove): lettere. Discipline insegnate: liceo classico (latino e greco); ginnasio (latino, greco, storia ed educazione civica , geografia).
61/A – <u>Storia dell'arte</u> (istruzione secondaria superiore) – Titoli di ammissione con annualità nelle discipline di riferimento (almeno nove): architettura, conservazione, arti e spettacolo, lettere, materie letterarie; con vincoli temporali di conseguimento (al 2000-01), anche le lauree in musicologia e in storia . Non insegnano storia.

³⁵ https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/1998/dm039_98.pdf ultimo accesso 18 gennaio 2018; https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/1999/dm044_99.shtml, ultimo accesso 18 gennaio 2018.

Dm 509/1999 – classi di laurea triennale e specialistica (3+2)³⁶.

Dm 270/2004 – classi di laurea triennale e magistrale (3+2). Poi aggiornato con Dm 155/2007³⁷. Solo con Dm 233/2009, è stata compiuta la formale equiparazione fra diplomi vecchio ordinamento a ciclo unico, lauree specialistiche e lauree magistrali³⁸.

Dm 22/2005 – ordinamento classi di concorso³⁹. Contestualmente: ultima fase della Ssis e poi Tfa (dal Dm 249/2010).

37/A – Filosofia e storia (licei) – Titoli di ammissione con almeno 36-60 cfu nelle discipline di riferimento: LS17 Filosofia e storia della scienza; LS18 Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica; LS65 Scienze dell'educazione degli adulti e formazione continua; **LS93, LS94, LS97, LS98 (Storia antica, Storia contemporanea, Storia medievale, Storia moderna)**; LS96 Storia della filosofia.

39/A – Geografia (istituti tecnici a indirizzo commerciale e tecnologico e istituti professionali) – Titoli di ammissione con almeno 48 cfu nelle discipline di riferimento: lauree in LS 1-Anthropologia culturale ed etnologia; LS 2-Archeologia; LS 5-Archivistica e biblioteconomia; LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico; LS 15-Filologia e letterature dell'antichità; LS 16-Filologia moderna; LS 19 – Finanza; LS 21-Geografia; LS 24-Informatica per le discipline umanistiche; LS 40-Lingua e cultura italiana; LS 44-Linguistica; LS 55-Progettazione e gestione dei sistemi turistici; LS 64-Scienze dell'economia; LS 84-Scienze economico aziendali; **LS 93-Storia antica; LS 94-Storia contemporanea; LS 95-Storia dell'arte; LS 97-Storia medioevale; LS 98-Storia moderna.**

43/A – Italiano, storia ed educazione civica, geografia (scuola media inferiore) – Titoli di ammissione con almeno 80 cfu nelle discipline di riferimento: LS1 Antropologia culturale ed etnografia; LS2 Archeologia; LS5 Archivistica e biblioteconomia; LS10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LS12 Conservazione e restauro del patrimonio artistico; LS15 e LS16 Filologie; LS21 Geografia; LS24 Informatica per le discipline umanistiche; LS40 e LS 44, Lingua e cultura italiana e linguistica; LS 51 Musicologia e beni musicali; LS72 Scienze delle religioni; LS 73 Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale; **LS 93-Storia antica; LS 94-Storia contemporanea; LS 97-Storia medioevale; LS 98-Storia moderna.**

³⁶ www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2088Regola.htm, ultimo accesso 18 gennaio 2018.

³⁷ www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/4640Modifi_cf2.htm; <http://attiministeriali.miur.it/anno-2007/marzo/dm-16032007.aspx>, ultimo accesso 18 gennaio 2018.

³⁸ <http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx>, ultimo accesso 18 gennaio 2018.

³⁹ <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/areadownload.action>, ultimo accesso 18 gennaio 2018. Le discipline insegnate sostanzialmente sono le stesse che in precedenza, pur variando la distribuzione fra bienni, trienni e ultimo anno del quinquennio, a fronte delle nuove istituzioni previste dalla riforma Moratti (per es. liceo coreutico e musicale, liceo sportivo e liceo delle scienze umane). Per la definitiva equiparazione formale fra lauree specialistiche del 1999, usate ancora come riferimento nel Dm 22/2005, e magistrali del 2004, cfr. il già ricordato Dm 233/2009.

<p>50/A – <u>Materie letterarie negli istituti di secondo grado</u> (istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali, licei artistici, ecc.) – Titoli di ammissione con almeno 80-84 cfu nelle discipline di riferimento: LS1 Antropologia culturale ed etnografia; LS2 Archeologia; LS5 Archivistica e biblioteconomia; LS10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LS12 Conservazione e restauro del patrimonio artistico; LS15 e LS16 Filologie; LS21 Geografia; LS24 Informatica per le discipline umanistiche; LS40 e LS 44, Lingua e cultura italiana e linguistica; LS72 Scienze delle religioni; LS 73 Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale; LS 93-Storia antica; LS 94-Storia contemporanea; LS 97-Storia medioevale; LS 98-Storia moderna.</p>
<p>51/A – <u>Materie letterarie e latino</u> (licei, istituti magistrali) – Titoli di ammissione con almeno 90-96 cfu nella discipline di riferimento: LS/1 Antropologia culturale ed etnografia; LS2 Archeologia; LS5 Archivistica e biblioteconomia; LS10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LS12 Conservazione e restauro del patrimonio artistico; LS15 e LS16 Filologie; LS21 Geografia; LS24 Informatica per le discipline umanistiche; LS40 e LS 44, Lingua e cultura italiana e linguistica; LS72 Scienze delle religioni; LS 73 Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale; LS 93-Storia antica; LS 94-Storia contemporanea; LS 97-Storia medioevale; LS 98-Storia moderna.</p>
<p>52/A – <u>Materie letterarie, latino e greco</u> (liceo classico) – Titoli di ammissione con almeno 108-120 cfu nelle discipline di riferimento: LS/1 Antropologia culturale ed etnografia; LS2 Archeologia; LS5 Archivistica e biblioteconomia; LS10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LS12 Conservazione e restauro del patrimonio artistico; LS15 e LS16 Filologie; LS24 Informatica per le discipline umanistiche; LS40 e LS 44, Lingua e cultura italiana e linguistica; LS72 Scienze delle religioni; LS 73 Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale; LS 93-Storia antica; LS 94-Storia contemporanea; LS 97-Storia medioevale; LS 98-Storia moderna.</p>
<p>61/A – <u>Storia dell'arte</u> (istruzione secondaria superiore liceale e tecnica) – Titoli di ammissione con almeno 24-48 cfu nelle discipline di riferimento: lauree in LS 1-Antropologia culturale ed etnologia; LS 2-Archeologia; LS 3-Architettura del paesaggio; LS 4-Architettura e ingegneria edile; LS 5-Archivistica e biblioteconomia; LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LS 11 Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale; LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico; LS 15-Filologia e letterature dell'antichità; LS 16-Filologia moderna; LS 24-Informatica per le discipline umanistiche; LS 40-Lingua e cultura italiana; LS 44-Linguistica; LS 93-Storia antica; LS 94-Storia contemporanea; LS 95-Storia dell'arte; LS 97- Storia medioevale; LS 98-Storia moderna.</p>

Dpr 19/2016 – ordinamento classi di concorso: vecchio ordinamento a ciclo unico, lauree specialistiche e lauree magistrali. Nella tabella sono segnalati solo i titoli di ammissione ex Dm 270/2004 e Dm 155/2007 (le attuali classi di laurea magistrale); non sono state prese in considerazione, ai fini dell'insegnamento, le scuole delle regioni bilingui: sloveno, tedesco, ladino⁴⁰.

⁴⁰ www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/D.P.R.%2019_2016%20Nuove%20Classi%20di%20Concorso.pdf, ultimo accesso 18 gennaio 2018. Nella scheda, per semplificare, quindi sono tralasciati i riferimenti alle vecchie lauree a ciclo unico e alle classi di laurea specialistiche, che pure costituiscono ancora titolo di accesso.

A/19 (ex 37/A) – Filosofia e storia (licei) – Titoli di ammissione con almeno 36-60 cfu nelle discipline di riferimento: LM1 Antropologia culturale ed etnologica; LM50 Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM64 Scienza delle religioni; LM78 Scienze filosofiche; **LM84 Scienze storiche**; LM85 Scienze pedagogiche. Insegnano **storia e filosofia** ai licei (triennio).

A/21 (ex 39/A) – **Geografia** (istituti tecnici a indirizzo commerciale e tecnologico e istituti professionali) – Titoli di ammissione con almeno 48 cfu nelle discipline di riferimento: lauree in LM 1-Antropologia culturale ed etnologica; LM 2-Archeologia; LM 5-Archivistica e biblioteconomia; LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali; LM 14-Filologia moderna; LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità; LM 16 – Finanza; LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM 39-Linguistica; LM 49-Progettazione e gestione dei sistemi turistici; LM 56-Scienze dell'economia; LM 77-Scienze economico-aziendali; LM 80-Scienze geografiche; **LM 84-Scienze storiche**; LM 89-Storia dell'arte. Non insegnano storia.

A/22 (ex 43/A) – Italiano, storia ed educazione civica, geografia (scuola media inferiore) – Titoli di ammissione con almeno 80 cfu nelle discipline di riferimento: LM1 Antropologia culturale ed Etnologia; LM2 Archeologia; LM5 Archivistica e biblioteconomia; LM10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM11 Conservazione e restauro dei beni culturali; LM14 Filologia moderna; LM15 Filologia, letterature e storia dell'antichità; LM39 Linguistica; LM43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM80 Scienze geografiche; **LM84 Scienze storiche**; LM89 Storia dell'arte. In più, anche i già abilitati alla classe 50/A dell'ordinamento precedente (Dm 22/2005). Insegnano **storia con italiano, geografia ed educazione civica**, alla scuola media inferiore.

A/12 (ex 50/A) – Discipline letterarie negli istituti di secondo grado (istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali, licei artistici, ecc.) – Titoli di ammissione con almeno 80-84 cfu nelle discipline di riferimento: LM1 Antropologia culturale ed etnologica; LM2 Archeologia; LM5 Archivistica e biblioteconomia; LM10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM11 Conservazione e restauro dei beni culturali; LM14 Filologia moderna; LM15 Filologia, letterature e storia dell'antichità; LM39 Linguistica; LM43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM80 Scienze geografiche; **LM84 Scienze storiche**; LM89 Storia dell'arte. In più, anche i già abilitati alla classe 43/A dell'ordinamento precedente (Dm 22/2005). Insegnano **storia (con italiano e geografia, combinazioni differenziate se biennio o triennio)** ai licei, istituti tecnici e istituti professionali.

A/11 (ex 51/A) – Discipline letterarie e latino (licei, istituti magistrali) – Titoli di ammissione con almeno 90-96 cfu nelle discipline di riferimento: LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia; LM 2-Archeologia; LM 5-Archivistica e biblioteconomia; LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM11-Conservazione e restauro dei beni culturali; LM 14-Filologia moderna; LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità; LM 39-Linguistica; LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM 80-Scienze geografiche; **LM 84-Scienze storiche**; LM 89-Storia dell'arte. Insegnano **storia (combinazioni con italiano, latino e geografia differenziate a seconda se biennio o triennio)** ai licei. Al classico, allo scientifico e allo sportivo, insegnano **storia (con geografia)** solo al biennio.

A/13 (ex 52/A) – Discipline, latino e greco (liceo classico) – Titoli di ammissione con almeno 108-120 cfu nelle discipline di riferimento: LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia; LM 2-Archeologia; LM 5-Archivistica e biblioteconomia; LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali; LM 14-Filologia moderna; LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità; LM 39-Linguistica; LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; **LM 84-Scienze storiche**; LM 89-Storia dell'arte. Insegnano **storia** solo al biennio.

A/23 (nuova) – Lingua italiana per discenti in lingua straniera (tutti gli indirizzi) – Titoli di ammissione con almeno 72 cfu nelle discipline di riferimento: LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia; LM 2-Archeologia; LM 5-Archivistica e biblioteconomia; LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali; LM 14-Filologia moderna; LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità; LM 38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale; LM 39-Linguistica; LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM 80-Scienze geografiche; **LM 84-Scienze storiche**; LM 89-Storia dell'arte. Non insegnano storia ma svolgono solo attività di potenziamento nella lingua seconda.

A/54 (ex 61/A) – Storia dell'arte (istruzione secondaria superiore liceale, tecnica e professionale dove prevista) – Titoli di ammissione con almeno 24 cfu nelle discipline di riferimento: lauree in LM 1-Antropologia culturale ed etnologia; LM 2-Archeologia; LM 3-Architettura del paesaggio; LM 4-Architettura e ingegneria edile-architettura; LM 5-Archivistica e biblioteconomia; LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali; LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità; LM 14-Filologia moderna; LM 39-Linguistica; LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; **LM 84-Scienze storiche**; LM 89-Storia dell'arte. Non insegnano storia.